

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. È costituita dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino (OAT), una fondazione denominata "Fondazione dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino" o, in versione abbreviata, "Fondazione per l'architettura/Torino". Essa è una Fondazione di diritto privato, apolitica e ~~aconfessionale~~, le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della sola Regione Piemonte.
2. La fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di diritto privato di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile.

Art. 2 - Sede e durata

1. La durata della fondazione è illimitata.
2. La sede è in Torino, presso l'indirizzo dell'ente fondatore.
3. Per l'esercizio della propria attività la fondazione può avvalersi di uffici distaccati la cui istituzione e soppressione è rimessa alla discrezionalità del proprio Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Scopi

1. La Fondazione non ha fini di lucro soggettivo. Gli utili derivanti dalle attività di seguito elencate svolte dalla fondazione devono essere interamente destinate ai fini istituzionali essendone vietata, sotto qualunque forma, la distribuzione.
2. Essa ha per scopo la valorizzazione e la ~~qualificazione~~ della professione dell'Architetto, il suo costante aggiornamento tecnico scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale in materia di architettura, urbanistica, paesaggio e conservazione o comunque nella materia oggetto della professione di Architetto, il tutto in conformità e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 35 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 e quindi, fra l'altro, con esclusione di ogni attività diretta al rilascio di titoli di studio o diplomi di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria.
3. A tal fine la Fondazione può:
 - 1) sostenere l'attività dell'OAT nel campo degli studi di architettura, urbanistica, paesaggio e conservazione mediante il

supporto e la valorizzazione dell'attività da esso svolta, dei programmi scientifici documentati che l'OAT propone di perseguire con il finanziamento della Fondazione;

II) promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte, audiovisive e di tipo informatico) con l'esclusione di giornali quotidiani;

III) promuovere attività di ricerca tecnico-scientifica nei campi dell'architettura, urbanistica, paesaggio e conservazione e, in genere, nelle materie tecniche rientranti nelle competenze dell'Architetto; raccogliere, coordinare, comparare, pubblicare informazioni e studi concernenti l'attività relativa a settori di interesse degli Architetti; promuovere, difendere ed adeguare la figura professionale dell'Architetto, in sintonia con le previsioni della legislazione sopranazionale in materia, anche attraverso forme di svolgimento aggregato della professione, secondo le previsioni di legge;


IV) istituire corsi di perfezionamento ed aggiornamento della professione e di orientamento alla stessa, nonché corsi di formazione e qualificazione previsti dalla vigente legislazione in materie rientranti nelle competenze professionali degli Architetti, anche tramite la collaborazione di consulenti esterni, utilizzando, ove prevista, la delega all'uopo conferita dall'OAT o dall'Università o da altri Enti pubblici o privati;

V) promuovere, organizzare e finanziare convegni, riunioni, mostre, eventi espositivi nonché seminari di studio su argomenti di architettura, urbanistica, paesaggio e conservazione, arte, design, fotografia e, in genere, sulle materie tecniche rientranti nelle competenze dell'Architetto; organizzare e partecipare al confronto pubblico nelle materie predette;

VI) fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate;

VII) istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica in argomenti di architettura, urbanistica, paesaggio e conservazione, e in genere, nelle materie tecniche rientranti nelle competenze dell'Architetto. Le borse sono assegnate a persone meritevoli, tenendo conto eventualmente di uno o più dei seguenti requisiti: titoli scolastici posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto o da svolgere, condizione economica, nonché di quegli altri requisiti che saranno, di volta in volta, individuati dal CdA. di fondazione;

VIII) La Fondazione può esercitare ogni altra attività necessaria alla realizzazione degli scopi statutari che il consiglio di amministrazione ritenga opportuna. Gli utili di tali attività devono essere interamente destinati ai fini istituzionali



essendone vietata, sotto qualunque forma, la distribuzione.

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione - tramite il suo CdA - può tra l'altro:
 - perfezionare atti e stipulare contratti strumentali alle proprie attività;
 - amministrare e gestire beni mobili e immobili di cui l'ente sia proprietario, conduttore, comodatario o comunque detentore;
 - assumere partecipazioni in altri organismi pubblici o privati aventi fini analoghi;
 - aderire ad istituzioni aventi scopi analoghi od affini ai propri;
 - promuovere e svolgere ogni altra iniziativa anche di natura commerciale e finanziaria, purché non sia puramente speculativa, ma funzionale ai propri scopi.

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o altri beni eseguiti dal fondatore;
 - dai beni immobili e mobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo;
 - da elargizioni o contributi dell'ente fondatore o dei sostenitori;
 - da elargizioni o contributi versati da Enti Pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché da persone fisiche;
 - da liberalità, legati, eredità, erogazioni e ogni altro provento derivante dalle attività svolte;
 - dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di destinare al patrimonio.

Le entrate summenzionate - ad eccezione del fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o altri beni eseguiti dal fondatore - fanno parte del patrimonio nel solo caso in cui siano state espressamente destinate, da parte di chi le ha prodotte, ad incrementare il patrimonio per le finalità previste nell'articolo 3.


Art. 6 - Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
 - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- dai contributi o elargizioni di sostenitori della Fondazione che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
 - dai fondi destinati dalla Unione Europea alle attività di formazione.
2. Le rendite e le risorse della fondazione sono impiegate per il **funzionamento** della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. La gestione della fondazione deve in ogni caso assicurare l'integrità economica del patrimonio.

Art. 7 - Sostenitori della Fondazione

1. Sono Sostenitori della ondayone le persone fisiche e gli enti collettivi con o senza personalità giuridica che versino contributi annui stabiliti dal Consiglio di Amministrazione che sostengano le attività della ondayone e siano considerati tali dal Consiglio di Amministrazione.



Art. 8 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio di Indirizzo;
- l'Organo di Revisione.

Art. 9 - Il Consiglio d'Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di undici componenti, dieci dei quali sono nominati dal Consiglio dell'OAT e revocabili anche singolarmente in qualunque tempo dal Consiglio stesso con la maggioranza di cui al comma 2, mentre l'undicesimo è di diritto il Presidente dell'OAT o un consigliere dell'OAT da lui delegato per l'intera durata del mandato del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
- Gli amministratori durano in carica quattro anni o comunque fino a quando il Consiglio OAT, insediatosi all'esito delle elezioni per il suo rinnovo, non provveda a nuova nomina entro i termini di cui al comma 2, e sono rieleggibili.
2. I consiglieri della Fondazione, ad eccezione del membro di diritto, sono nominati dal Consiglio OAT entro novanta giorni dal suo insediamento, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.
3. Nella sua prima adunanza dopo l'insediamento, il Consiglio di

Amministrazione della Fondazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, sceglie tra i propri membri nominati il Presidente ed il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di impedimento. La definizione di impedimento potrà essere oggetto di apposita regolamentazione da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione. In assenza del Presidente e del Vice Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione secondo quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento esecutivo.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - I) redige ed approva il Regolamento esecutivo della Fondazione;
 - II) entro il 31 dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo per l'anno seguente. Il termine è prorogato fino al 28 febbraio dell'esercizio successivo ove particolari esigenze, debitamente motivate in apposita delibera del Consiglio di Amministrazione con cui viene fissato il nuovo termine, lo rendano necessario.
 - III) entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello di riferimento approva il conto consuntivo di ogni anno solare e la relazione illustrativa;
 - IV) entro le scadenze dei punti II e III, presenta al Consiglio OAT il conto consuntivo e la relazione illustrativa, il bilancio preventivo per l'anno in corso, la relazione sulle attività che si intendono svolgere, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Tali documenti dovranno dettagliatamente illustrare sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo i rapporti con il Fondatore;
 - V) nomina il Direttore;
 - VI) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
 - VII) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, ferme restando le formalità stabilite dalla legge;
 - VIII) stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 3 e ne stabilisce i programmi;
 - IX) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
 - X) delibera le modifiche dello statuto (da sottoporre alla autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge) a maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti;

XI) può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi dell'opera di esperti e di professionisti.

Art. 11 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, con avviso contenente il giorno, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedito per posta raccomandata, pec, o con qualunque mezzo di rapida comunicazione che fornisca prova documentale dell'invio e del ricevimento, almeno tre giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con qualunque mezzo di rapida comunicazione, che fornisca prova documentale dell'invio e del ricevimento, spedito almeno ventiquattro ore prima dell'ora di inizio della riunione.
2. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato qualora ne facciano richiesta almeno 3 consiglieri su 11.



Art. 12 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo i casi in cui lo Statuto preveda espressamente maggioranze qualificate. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne svolge le funzioni a norma dell'articolo 9.

3. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il Direttore, o in sua assenza un Consigliere, redige verbale sottoscritto dal Direttore stesso, o in caso di sua assenza da un Consigliere, e dal Presidente della riunione. Il verbale è trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.

Art. 13 - Dimissioni o altre cause di cessazione dei Consiglieri di Fondazione

1. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, dei Consiglieri della Fondazione, il Consiglio dell'OAT sostituisce il Consigliere venuto a mancare il quale scade insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina. Alla nomina del consigliere sostituito si provvede ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
2. In caso di dimissioni di un Consigliere o in caso di assenza per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ne dichiara la decadenza richiedendo all'OAT la nomina di un sostituto.

Art. 14 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni consiliari ed esercita i poteri delegatigli di volta in volta o in via continuativa.
2. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, in funzione vicaria, al Vice Presidente. Le modalità di sostituzione del Presidente potranno essere soggette ad apposita regolamentazione.
3. In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.
4. Il Presidente ha facoltà di conferire procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Art. 15 - Il Consiglio di indirizzo

1. I componenti del Consiglio di indirizzo sono nominati dal Consiglio dell'Ordine, con il voto favorevole di almeno i due terzi, tra personalità con significativi ruoli nel mondo dell'imprenditoria, della cultura, dell'arte, dell'amministrazione, dell'università e della ricerca e provenienti da realtà legate ad un territorio vasto ed esterne al Consiglio dell'Ordine e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
2. Il Consiglio di indirizzo dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione. I membri del Consiglio di indirizzo possono essere revocati anche singolarmente in qualunque tempo dal Consiglio dell'Ordine con la medesima maggioranza con la quale sono stati nominati.
3. Il Consiglio di indirizzo non può eleggere cariche al suo interno, si riunisce almeno tre volte all'anno congiuntamente con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, convocato ai sensi dell'articolo 11.
4. Il Consiglio di indirizzo ha funzioni propositive e consultive sulle tematiche oggetto delle attività della Fondazione di cui all'articolo 3.
5. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può assegnare ai componenti del Consiglio di indirizzo, in ragione della loro particolare e specifica competenza, il compito di illustrare e promuovere presso terzi singoli progetti di volta in volta individuati.

Art. 16 - L'Organo di revisione


1. L'Organo di revisione provvede a:
 - verificare nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno

trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- esprimere con apposita relazione un giudizio sul conto consuntivo di ogni anno solare, verificandone la corrispondenza con le risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, nonché la conformità alle norme che lo disciplinano;

- esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio preventivo e sulla compatibilità con esso delle attività che si intendono svolgere.

2. L'Organo di revisione può essere collegiale o monocratico, è nominato direttamente dal Consiglio dell'OAT, che ne stabilisce la composizione all'atto della nomina, e rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di Organo di revisione collegiale, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i Revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
4. L'Organo di revisione ha diritto a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ma senza diritto di voto e senza che la sua presenza entri nel computo della maggioranza.
5. I verbali e le relazioni dell'Organo di revisione devono essere trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.



Art. 17 - Il Direttore

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un Direttore.
2. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole dell'OAT.
3. Egli collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.
4. Pertanto, egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione, svolge le funzioni di segreteria del Consiglio di Amministrazione e della Fondazione, curando la redazione dei verbali delle relative riunioni.

Art. 18 - I Comitati tecnico-scientifici

1. La Fondazione può essere assistita da Comitati tecnico-scientifici con funzioni consultive a richiesta del Consiglio di Amministrazione su singoli e precisi progetti in materie tecnico-scientifiche.
2. I Comitati tecnico-scientifici possono essere monocratici o composti da un numero variabile di soggetti a discrezione del Consiglio di Amministrazione aventi profili adeguati al mandato.
3. Il loro mandato deve avere una scadenza precisa in funzione degli obiettivi da raggiungere e deve essere periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione il mandato.
4. I Comitati tecnico-scientifici possono nominare un referente al loro interno.

Art. 19 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità a raggiungerli o ad attuarli, nonché di estinzione della Fondazione determinata da qualsiasi causa, i beni della Fondazione sono liquidati e il ricavato, al netto delle spese di liquidazione, è destinato a borse di studio che vengono assegnate secondo le determinazioni del Consiglio dell'ente fondatore.
2. Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore, definendone i relativi compiti.
3. Il liquidatore non ha diritto a compenso.

Art. 20 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nello statuto e nell'atto costitutivo, si richiamano le previsioni di cui agli artt.14 e segg. Codice Civile o alle Leggi di riferimento.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 22.XI.2018

F.ti: Alessandro CIMENTI

PANTUSA Maria

Deborah PICCATO


Andrea GANELLI



Copia conforme all' originale firmato a norma di legge impiega

fogli N. dieci

Torino, li 27 NOV 2018



IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE. AUTORIZZA-
ZIONE DELL'AGENZIA
DELL'ENTRATE UFFICIO
DI TORINO 1 n. 12/2003 del
10 Giugno 2003
Dott. A. GANELLI